Roberto Garofoli

CODICE PENALE RAGIONATO

Edizione a cura di
Fabio di Lorenzo

IX edizione
2022

NeldirittoEditore

italiana, a richiesta del Ministro della giustizia:
a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1;
b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1 in danno di persona che goda della speciale protezione prevista dall'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, a causa delle funzioni che essa esercita per conto dello Stato italiano;
c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1, quando si trovi nel territorio dello Stato e non sia disposta l'estradizione».
- Vedi l'art. 4, l. 26 novembre 1985, n. 718, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979", che dispone: «*Salvo quanto disposto negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia:*
a) il cittadino che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3;
b) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene;
c) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3, quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta la estradizione».

Evoluzione normativa

(1) Numero così modificato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438.

Leggi collegate

• Art. 4 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*

L'art. 7 rappresenta una **deroga rispetto al principio di territorialità**, in relazione ad alcuni reati che il legislatore ha voluto sottrarre alle limitazioni derivanti da una sua rigida applicazione.
La giustificazione della deroga è diversa a seconda delle ipotesi: relativamente alle prime quattro tipologie di illeciti corrisponde al **principio di difesa**, al **principio di universalità** si ispira la deroga di cui al n. 5 della norma.
In particolare, rientra nella previsione di cui all'art. 7, n. 5 il reato di associazione a delinquere ravvisabile in capo ai **trafficanti di migranti clandestini** operante sul territorio libico e su quello italiano, avente ad oggetto l'organizzazione di trasporti di uomini sulla cosa italiana in spregio alla normativa vigente, trattandosi di reato transnazionale (Cass. pen., 28 febbraio 2014, n. 14510).

8. Delitto politico commesso all'estero. — Il cittadino [4] o lo straniero [248, co. 2; 249, co. 2 c.p.] che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [11, co. 2; 201, co. 1, c.p.; 18 c.p.m.p.], a richiesta del Ministro di grazia e giustizia [128-129; 1 c.p.p.] (1).

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [120-126 c.p.; 336-340; 342 c.p.p.], occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un

interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [241-294 c.p.]. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

- L'art. 48, co. 2, l. 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", così dispone: «*Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro della giustizia, non si applicano al cittadino italiano*».

Evoluzione normativa

(1) Ora Ministro della giustizia, ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modifiche in l. 17 luglio 2006, n. 233

Leggi collegate

• Art. 4 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*

Tale disposizione contempla un'ulteriore **deroga al principio di territorialità**, prevedendo l'applicazione della legge penale italiana in relazione ad una peculiare categoria di reati, c.d. **delitti politici**, commessi in territorio estero **e non rientranti** tra quelli elencati nell'art. 7 n.1, ovvero nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato.
Secondo l'art. 8 c.p., è delitto politico non solo il reato che offende un interesse di natura politica (il c.d. **delitto oggettivamente politico**), ma anche quello che sia supportato da una motivazione "ideologica" (il c.d. **delitto soggettivamente politico**).
Diverso dal "motivo politico" è il **"motivo sociale"**, inteso quest'ultimo come concezione della società non necessariamente confliggente con la forma politica.
Ci si è chiesto se la definizione penalistica di delitto politico possa considerarsi costituzionalizzata alla luce del riferimento al **reato politico contenuto nella Costituzione** (v. artt. 10 e 26 Cost.) oppure se si tratti di due nozioni autonome. Prevale oggi la tesi **"autonomistica"**, per cui le due nozioni di delitto politico non sono sovrapponibili riferendosi a situazioni diverse.

9. Delitto comune del cittadino all'estero. — Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero [537] un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [*la pena di morte o*][(1)] l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima [11, co. 2; 201, co. 1, c.p.], sempre che si trovi nel territorio dello Stato [4, co. 2, c.p.].

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [(3)] [127-129 c.p.; 10, 342 c.p.p.] ovvero a istanza [130 c.p.; 341 c.p.p.], o a

querela della persona offesa [120-126, c.p.; 336-340 c.p.p.].

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero [(2)] o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [(3)] [128-129 c.p.; 342 c.p.p.], sempre che l'estradizione [13 c.p.; 697 c.p.p.] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346-bis, 648 e 648 er.1 [(4)].

- L'art. 48, co. 2, l. 24 gennaio 1979, n. 18, così dispone: «*Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro della giustizia, non si applicano al cittadino italiano*».

Evoluzione normativa

[(1)] Per i delitti previsti nel codice penale e in altre leggi diverse da quelle militari di guerra, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo: d.lgs.lt. 10 agosto 1944, n. 224 e d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21. Per i delitti previsti dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è stata abolita e sostituita con quella «massima prevista dal codice penale» (l. 13 ottobre 1994, n. 589).
[(2)] Le originarie parole "*a danno di uno Stato Estero*" sono state sostituite dalle parole "*a danno delle Comunità europee, di uno Stato Estero*" dall'art. 5, l. 29-9-2000, n. 300 (Ratifica di convenzioni in materia di corruzione di pubblici ufficiali).
[(3)] Ora Ministro della giustizia, ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modifiche in l. 17 luglio 2006, n. 233.
[(4)] Comma inserito dall'art. 1 della l. 9 gennaio 2019, n. 3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16/01/2019, in materia di Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «*Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346 bis.*».

Leggi collegate

• Art. 27, co. 4, Cost. • Art. 322 ter c.p. • Art. 4 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 30

Sempre in **deroga al principio di territorialità,** l'art. 9 c.p. prevede l'applicazione della legge penale italiana per delitti comuni commessi all'estero, diversi da quelli di cui all'art. 7, rispetto ai quali, però, la punibilità risulta subordinata alla presenza di alcune condizioni: 1) che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che sussistano gli altri presupposti previsti all'art. 9, co. 2 e 3; 2) che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato. La *ratio* di tale disciplina va ravvisata, secondo alcuni, nell'accoglimento del **principio di personalità**, mentre per altri si tratterebbe di una ulteriore applicazione del **principio di difesa**.

Il rapporto di causalità (artt. 40, 41)

Il rapporto di causalità (art. 40)

Nesso di causalità: rapporto che lega la condotta del soggetto agente e l'evento

Causalità attiva (40, comma 1)

a) Tesi della *condicio sine qua no*; critica: regresso all'infinito

b) Tesi del metodo individualizzante; critica: eccessive discrezionalità del giudice

c) Tesi della generalizzazione del senso comune; critica: ancora eccessive discrezionalità del giudice

d) modello della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura:
- Leggi universali
- Leggi statistiche

Causalità omissiva (40, comma 2)

a) concezione naturalistica: causalità omissiva del tutto corrispondente a quella attiva

b) concezione normativa: causalità omissiva come equivalente normativo della causalità attiva

→ Giudizio ipotetico prognostico

Il concorso di cause (art. 41)

Concorso di cause

Comma 1: il nesso causale non è escluso da cause preesistenti, simultanee o sopravvenute

→ Principio della equivalenza delle condizioni

Comma 2: il nesso causale è escluso da cause sopravvenute da sole sufficienti a provocare l'evento

- Tesi delle serie causali autonome; critica: il fattore causale sopravvenuto non è mai del tutto slegato dalla condotta
- Tesi del correttivo della teoria condizionalistica: fattore causale sopravvenuto ed eccezionale, ma non del tutto avulso dalla condotta, tale da provocare un evento imprevedibile

Comma 3: il nesso causale non è escluso quando causa preesistente, simultanea o sopravvenuta sia un illecito altrui

→ Principio della equivalenza delle condizioni